



# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III.  
per grazia di Dio e volontà della Nazione  
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione del  
l'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera  
di Consiglio, ha pronunciato la seguente  
Sentenza

nel procedimento penale a carico di:

- 1° Orlando avvocato Rosolino - Presidente del  
Consiglio di amministrazione della Società  
"Anonima" Sra, Atti Forni ed Acciaierie d'Italia.
- 2° Ginori Conti principe Piero - Senatore del  
Regno - Vice Presidente.
- 3° Fera Cesare - Amministratore delegato -
- 4° Olivetti avvocato Giorgio - Amministratore delegato -
- 5° Ricchi Riccardo - Amministratore Direttore
- 6° Astengo avvocato Giuseppe - Amministratore
- 7° Bernard Jules -
- 8° Falcovi avvocato Giacomo -
- 9° Garroni avvocato Vittorio -
- 10° Margotti Biancinelli Ludovico -
- 11° Metayer prof. Mario -
- 12° Peirec Giorgio -
- 13° Ruffo di Spinosa principe Giorgio.
- 14° Viale rag. Davide -
- 15° Sanmartino di Valperga conte Enrico  
Senatore del Regno

Cy 22222222

- 16/1 Rebaud Francesco Daudolo - Amministratore  
 17/1 Cattaneo Giacomo - Sindaco  
 18/1 Nunes Franco Adolfo - S  
 19/1 Oberti Emilio Raffaele - S  
 imputati

del reato di cui all'art. 244 n. 1 del codice di commercio, per avere, nella qualità di componenti il Consiglio di amministrazione e di Sindaci della Società Anonima "Irra, Alti Forni ed Acciaierie d'Italia", con sede in Roma, nel bilancio e nelle relazioni presentate all'assemblea generale ordinaria degli azionisti il 27 marzo 1921, enunciato scientemente fatti falsi sulla situazione dell'azienda al 31 dicembre 1920, e nascosto fatti riguardanti le reali condizioni dell'azienda stessa.

Ritenuto che nell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società anonima "Irra, (Alti Forni ed Acciaierie d'Italia)", tenuta il 27 marzo 1921, fu presentato dal Consiglio d'amministrazione il bilancio al 31 dicembre 1920, corredato da una relazione dello stesso Consiglio e da una relazione dei Sindaci. Nella relazione del Consiglio si diceva che dal bilancio presentato si sarebbe potuto scorgere agevolmente come la situazione patrimoniale della Società si mantenesse salda, nonostante i danni che per circostanze d'ordine generale, al di fuori di ogni possibile previsione, la Società aveva dovuto sopportare nel precedente esercizio. E si aggiungeva che le passività, pure ingenti, trovavano larga compensazione nelle merci, nelle materie prime, nei titoli, nelle partecipazioni industriali, minerarie, di navigazione, nei valori pubblici, nei crediti, nei depositi

a cauzione; mentre d'altra parte i terreni,  
i fabbricati, le concessioni, i macchinari,  
le attrezzature, i cantieri bastavano a fran-  
teggiare il capitale sociale, ed anzi lo su-  
peravano di gran lunga ed agli stabili-  
menti si attribuisse il valore industriale,  
nella ipotesi, che tutto faceva presumere, che  
la vita della Società continuasse a svolgersi  
in condizioni normali. E più oltre si  
aggiungeva che nel corso del 1920 la Socie-  
tà aveva subito perdite ingentissime per  
le agitazioni operaie che avevano fatto ascen-  
dere i salari a cifre elevatissime, per gli  
astensionismi che avevano resa esigua la  
produzione, e per le occupazioni delle fab-  
briche che per un lungo periodo l'avevano  
fatta addirittura venir meno. "Quando il tri-  
ste periodo si chiuse, e cessò l'occupazio-  
ne delle officine, i prezzi dei prodotti erano  
straordinariamente discesi e scarsiissimo  
apparve il mercato d'acquisto; le vendite  
potevano dirsi addirittura impossibili; non  
solo, ma gli ordini precedentemente avuti,  
o vennero revocati, essendo mancata la  
consegna del prodotto, o dovettero subire  
una notevole riduzione di prezzo." La rela-  
zione aggiunge che questa situazione, oltre  
a una perdita considerevole di benefici, ave-  
va prodotto un grave sbilancio finanziario,  
cui non si era potuto far fronte con realiz-  
zi di attività; ed inoltre erano venuti a man-  
care rimborsi d'imposte cui vi era acqui-  
sito il diritto. Per tutte queste ragioni, la  
Società aveva dovuto far ricorso al credito,  
che le veniva accordato con facilità e lar-  
gezza per l'indiscutibile solidità del suo pa-  
trimonio. Ma nel 4 febbraio la Commissione

Parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra aveva intimato alla Società una diffida a nulla ammettere del suo patrimonio, lasciando solo la facoltà di fare operazioni di ordinaria amministrazione. Questa diffida aveva arrestato le trattative di finanziamento, paralizzato ogni altra fonte di credito e posto la Società nelle maggiori ristrettezze, ed aveva creato una condizione difficilissima, tale da compromettere seriamente la possibilità dell'ulteriore esercizio. Ciò non ostante, le trattative con le banche erano state continuate, e già si era potuto compiere una prima operazione che permetteva di guardare con maggiore fiducia l'avvenire. Dopo di ciò la relazione esaminava le singole partite del bilancio, ed in tale esame è notevole la dichiarazione che per la valutazione delle merci e dei prodotti erano stati seguiti criteri di prudenza, e quanto ai titoli e partecipazioni, questi erano stati valutati a prezzo di costo se non erano quotati in Borsa, a prezzo di compraventa al 31 dicembre 1930, se erano quotati.

La relazione dei Sindaci confermava la precedente. Dopo rilevato che l'ascesa dei cambi arrivata a limiti disastrosi, gli inasprimenti fiscali, le agitazioni operaie culminate nella occupazione delle fabbriche, avevano arrestato il normale sviluppo di tutta l'industria italiana, e in ispecie di quella siderurgica, si aggiungeva che ciò spiegherebbe la scarsità degli utili realizzati. Anche in questa relazione si faceva notare che i titoli e le partecipazioni industriali, minerarie e di navigazione, erano nel bilancio valutati al

prezzo di compenso al 31 dicembre 1920 se tratta-  
vasi di titoli quotati in Borsa, mentre per  
i titoli non aventi quotazioni nelle Borse,  
si era conservato il prezzo di costo.

Il bilancio concludeva con un utile di eser-  
cizio di £ 8.222.431,51 che non venne però  
distribuito fra gli azionisti, ma fu accan-  
tonato per costituire, insieme con altre atti-  
vità, un fondo di £ 34.507.932,94 detto "fon-  
do oscillazioni titoli" destinato a fronteggia-  
re le prevedibili ulteriori svalutazioni delle  
azioni e dei titoli di spettanza della Società.  
Nell'assemblea generale alcuni azionisti  
espressero dubbi e domandarono spiegazio-  
ni; nessuno però propose dubbio qualsiasi  
sulla veridicità del bilancio. Il presidente  
conte Rosolino Orlando fornì le richieste  
spiegazioni, e il Sig. Viale, membro del Con-  
siglio d'amministrazione, parlando più  
specialmente del bilancio, affermò che era  
indubitabile l'esistenza delle attività di-  
chiarate in bilancio e la proprietà di esse  
da parte della Società. Quanto alla valutazio-  
ne di tali attività, disse che erano stati segui-  
ti due distinti criteri, l'uno per la proprie-  
tà immobiliare, l'altro per la proprietà mo-  
biliare. Per la prima i valori assegnati era-  
no quelli risultanti dai bilanci precedenti;  
e nei riguardi delle dotazioni, delle mate-  
rie prime, merci ecc., la valutazione era  
stata informata a criteri prudenziali, in mo-  
do da poter presentare la maggiore sicurez-  
za. Per la proprietà mobiliare, rappresen-  
tata da titoli e da partecipazioni, la valu-  
tazione era stata fatta distinguendo tra quelli  
quotati in Borsa e quelli non quotati, secon-  
do quanto già è stato di sopra accennato.

Concluso col dichiarare essere una consiglio  
un personale " che il bilancio, ove continui  
il regolare andamento dell'industria e non  
sopravvenivano fatti imprevisti, ha una con-  
sistenza solida e reale, e che quindi il  
capitale sociale non presenta diminuzioni  
di sorta ed è rappresentato da reali attività.  
In seguito a tali dichiarazioni la discussio-  
ne fu chiusa, e l'assemblea approvò il bi-  
lancio e le relazioni che lo accompagnava-  
no.

Nella stessa assemblea si procedette alla rino-  
vazione del Consiglio d'amministrazione in  
sostituzione del precedente, i cui componenti  
in parte si erano dimessi, in parte erano  
decaduti.

Il nuovo Consiglio, presieduto come il prece-  
dente dal conte Rosolino Orlando, indisse  
una assemblea generale straordinaria per il  
4 maggio 1921, nella quale presentò una rela-  
zione che suscitò la maggiore sorpresa. In  
essa si diceva che la situazione della Società  
si presentava in condizioni ben diverse da  
quelle che potevano apparire dal bilancio chiu-  
so al 31 dicembre precedente, approvato nel-  
l'assemblea del 27 marzo. « Ha concorso certa-  
mente a ciò il persistente aggravarsi della  
situazione generale, che esige il più cauto  
rigore nella valutazione e impone agli am-  
ministratori il dovere ineludibile di conside-  
rare la situazione con severo senso di reali-  
stica obiettività. Onde è che se si fosse co-  
stretti a ritenere definitivi e non rimediabili  
le odiere svalutazioni del mercato impe-  
ndosi valori, e se si dovessero affrontare le  
alce di una immediata e precipitata liqui-  
dazione, sarebbe posta in dubbio la stessa

sussistenza del capitale sociale.

La relazione proseguì dichiarando che la materia doveva ancora formare oggetto di studio, e che perciò non era per allora il caso di proporre alcun provvedimento in applicazione dell'art. 146 del codice di commercio, e ad ogni modo non doveva venir meno la speranza e la fiducia nell'avvenire della società, ma era necessario un largo spirito di iniziativa, di concordia e di sacrificio da parte degli interessati, nonché una seria autorezza di intendimenti e di proposte da parte del Governo. Fu seguito la relazione illustrava alcune proposte di modificazione allo statuto sociale, e invitava l'assemblea ad approvarle, e a rinnovare il Consiglio d'amministrazione decaduto per dimissioni di alcuni membri.

L'impressione prodotta nell'assemblea da questa relazione, e in specie dalla parte sopra riferita, fu profonda, e parecchi azionisti si fecero eco della dolorosa meraviglia provata nell'udire una dipintura delle condizioni della società così diversa da quella fatta nella precedente assemblea. Il Presidente fece rilevare che la causa della diversità doveva rinvenirsi, oltre che nell'aggravamento tuttora crescente delle condizioni generali dell'industria, nella differenza dei criteri di valutazione delle attività e passività sociali adottati nei due momenti. L'assemblea approvò le proposte modificazioni allo statuto e nominò i nuovi amministratori.

Il nuovo Consiglio, sempre presieduto dal conte Rosolino Orlando, indicò un'altra assemblea per il 14 giugno 1921: in questa furono presentate la relazione del Consiglio

di quella dei Sindaci, nonché la situazione patrimoniale della Società al 30 aprile 1921. L'assemblea, come risulta dagli ordini del giorno approvati, ebbe a constatare che i rilievi in tali relazioni contenute, e riguardanti la situazione patrimoniale della Società al 30 aprile 1921, ponevano in essere cospicue differenze tra il valore attribuito alle attività sociali nel bilancio al 31 dicembre 1920 e quello ora segnato con riferimento al 30 aprile 1921, ma ritenne che tali differenze dipendessero da diversità nei criteri di valutazione, e non da mancatezze o perdite effettive, e che pertanto non fosse il caso di alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 146 del codice di commercio. Ma contemporaneamente l'assemblea decise di nominare una Commissione di cinque membri con l'incarico di procedere ad un'inchiesta sulle cause che avevano provocato la situazione in cui trovavasi l'Irra, e sulle eventuali responsabilità delle persone che le avessero determinate.

Intanto, a seguito di denuncia anonima e delle pubblicazioni fatte in giornali, il procuratore del Re presso il tribunale di Roma iniziò un procedimento penale, contro gli amministratori e sindaci della Società in carica al 27 marzo 1921, epoca della presentazione del bilancio al 31 dicembre 1920, e poiché tra gli amministratori erano due Senatori, cioè il Senatore Ginori Conti principe Piero e il Senatore Senmartino di Valpurga conte Enrico, l'incarico processuale fu rassegnato al Presidente del Senato.

Con provvedimento del 19 agosto 1921 il Senato fu costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare in ordine al reato sopra riportato nel ca,

per d'imputazione.

Vista l'istruttoria compiuta.

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero.

Considerando che dagli atti risultano sospetti  
e accusa di errori gravi d'indirizzo, di ope-  
razioni avventate e rovinose, e in genere di  
criteri contraddicenti ai principi di una sana  
ed oculata amministrazione. E più specialmen-  
te la causa della rovina della Società appare  
consistente nell'aver abbandonato l'indirizzo  
puramente industriale che, mantenuto con en-  
ra nei primi tempi, l'aver portata alla più  
florida condizione, e nell'aver invece assunto  
un indirizzo di speculazione, che specialmente  
si concretava nell'assumere partecipazioni di  
altre aziende, qualche volta anche di natura  
estranea allo scopo della Società, e spesso di scar-  
sa consistenza e vitalità. Si parla anche di  
esagerate ed indubite commissioni percepite  
da banchieri che erano pure amministratori  
della Società, e si accenna che alcuni ammini-  
stratori abbiano ritratto da operazioni rovinose  
per la Società, forti lucri personali.

Ma tutto ciò, che si riferisce più specialmente  
ad alcuni amministratori della Società (non Sena-  
tori), contro i quali è in corso altra procedura  
penale avanti l'autorità giudiziaria ordinaria,  
e fuori del campo dell'attuale procedimento,  
nel quale l'accusa è stata circoscritta all'im-  
putazione del reato previsto dall'art 244 n. 1. del  
codice di commercio, con riferimento al bilancio  
31 dicembre 1920 e alle relazioni che l'accompa-  
gnarono.

L'articolo 244 n. 1. del codice di commercio, punisce  
con pena pecuniaria sino a lire cinquemila  
gli amministratori della Società che nelle rela-  
zioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fat-

te alle assemblee generali, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della Società o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosto fatti riguardanti le condizioni medesime.

Considerando che, come risulta dalla stessa letterale dizione dell'articolo sopra riferito, due sono gli estremi essenziali di tale reato: uno obiettivo, consistente nella enunciazione di fatti falsi sulle condizioni della Società o nella reticenza di fatti riguardanti le condizioni medesime; l'altro soggettivo, consistente nel dolo, e più precisamente nella scienza della enunciazione falsa o della reticenza. Per evidente esigenza logica, l'indagine sulla sussistenza del primo elemento dev'essere precedere ogni altra.

Considerando che una prima constatazione si impone, ed è che le attività dichiarate nel bilancio al 31 dicembre 1920 esistevano ed erano di proprietà della Società: su ciò nessuno ha mai mosso alcun dubbio, come anche nessuno ha mai accennato che siano state omesse passività realmente esistenti. La questione sorge sulla valutazione delle attività, in quanto si afferma che le attività furono calcolate in un valore eccessivo, non corrispondente alla realtà delle cose, e sorge altresì sulla omissione di circostanze estrinseche o di futuri avvenimenti di facile previsione che, si dice, ora fossero stati esposti nelle relazioni che accompagnarono il bilancio, avrebbero certamente condotto a un diverso giudizio sulla solidità della situazione sociale. In questo punto sorge però un primo dubbio; e cioè, l'inesatta, e nella specie eccessiva, valutazione data in un bi-

lancio alle attività sociali può essere così, derata quale enunciazione di fatti falsi, come si richiede nell'articolo 247 N. 1.º? È l'avere omesso di esporre le circostanze estrinseche dipendenti dall'andamento generale dell'industria e dell'economia nazionale, che potevano influire sullo sviluppo della Società, può dirsi che sia lo stesso che nascondere fatti riguardanti le condizioni della Società, come è richiesto nel detto articolo?

Ma prescindendo da questa osservazione, debbesi esaminare il bilancio incriminato nelle sue singole partite, in confronto con la situazione patrimoniale a fine aprile 1921 ed fu presentata all'assemblea del 24 giugno 1921 dopo l'allarme suscitato sulle condizioni della Società, come è stato narrato, e senza che sulla sua veridicità nessuno abbia mai mosso il benché minimo sospetto.

Risulta dalle relazioni al bilancio del dicembre 1920 e dalle dichiarazioni che l'amministratore Viale fece all'assemblea, che il valore attribuito nel bilancio alle attività immobiliari, era quello risultante dai bilanci anteriori della stessa Società, oppure dai bilanci delle altre Società, che erano state fuse con l'Ilva o erano state assorbite, dalle quali gli immobili provenivano. Vi fu un lieve aumento derivante da nuove costruzioni. Il nuovo Consiglio di amministrazione nelle sue relazioni all'assemblea del 24 giugno 1921 tenne ferma la valutazione così fatta, ed anzi l'aumentò ancora di circa dieci milioni per nuovi lavori e costruzioni eseguite.

Il valore di merci, materie prime, prodotti, lavori in corso e in genere dotazioni degli stabilimenti, fu nel bilancio 1920 attribuita,

dicasi nella relazione del Consiglio d'amministrazione, è fu ripetuto dall'amministratore Viale, con criteri di grande prudenza; ed effettivamente così fu, perchè il nuovo Consiglio valutò le stesse cose per un valore inferiore soltanto di circa sedici milioni, diminuzione che era ad esuberanza giustificata dal ribasso effettivamente verificatosi nel frattempo nel valore delle merci sul mercato.

Per il naviglio vi fu una svalutazione di cinquanta o sessanta milioni, dipendente anche essa dalle modificate e sempre peggiorate condizioni di questa industria.

I crediti che nel bilancio 1920 figuravano per lire 100.514.354,71, risultarono a fine aprile 1921 di lire 93.084.605,90; la piccola differenza dipende da perdite avvenute per mancati realizzi.

Ma il punto nel quale maggiori, e veramente impressionanti, appaiono le differenze, consiste nel valore dei titoli industriali. Come è stato già rilevato, questi furono nel bilancio 1920 distinti in due classi secondo che erano quotati in borsa o non lo erano: per i primi si attribuì il prezzo di quotazione al 31 dicembre; per i secondi il prezzo d'acquisto. Intanto è da osservare che data la chiara ed esplicita enunciazione dei criteri adottati, nessuna accusa di inesattezza, e tanto meno di falsità, potrebbe formularsi, una volta che risulta in modo indubbio la esistenza effettiva dei titoli. Il nuovo Consiglio mantenne la distinzione e notò che per i titoli quotati in borsa, valutati di nuovo al prezzo di compenso a fine aprile 1921, erasi verificata, per i continui ribassi dei corsi, una diminuzione di circa quarantanove milioni, solo in parte

coperta dal fondo oscillazioni titoli etc, come fu notato, era stato impostato nel bilancio 1920. Per i valori non quotati, che calcolati in base ai prezzi di costo, come era stato dichiarato, ascendevano alla cospicua cifra di lire 23 milioni, 333 mila, 506, 88, il nuovo Consiglio nota che si versava in un campo aperto ad ogni possibilità di apprezzamento e tale da rendere più che difficile, arbitraria ogni determinazione concreta del valore; ad ogni modo il Consiglio propose una svalutazione di cento milioni, circondandola però con le più ampie riserve.

Così stando le cose doversi rilevare che il sistema tenuto nel bilancio 1920, d'impostare senz'altro la cifra di più di duecento milioni, basata sul costo di titoli che con tutta probabilità in quell'epoca avevano perdute, più o meno, di valore, non risponderebbe certamente a questi criteri di prudenza e dicasi pure di realtà contabile; ma può dirsi che così facendo, e dichiarando esplicitamente il criterio di valutazione che si seguirà, si sia violato l'articolo 244 n. 1. del codice di commercio che richiede l'enunciazione di fatti falsi? La risposta non appare dubbia.

In conclusione dal raffronto fra il bilancio 1920 e la situazione patrimoniale a fine aprile 1921, risulta chiaramente che il divario dipende unicamente dalla diversità dei criteri di valutazione e dalle previsioni di future contingenze. In sostanza la consistenza patrimoniale dell'Ira si trovò anche nell'aprile 1921 sostanzialmente buona, per modo che neanche nell'assemblea 24 giugno 1921 fu presa alcuna determinazione in applicazione dell'art. 146 del codice di commercio, né risulta che a tutt'oggi sia stata presa. Appare perciò

esatto quanto il Presidente della Commissione d'inchiesta, rag. Sacerdoti, ha rilevato nella sua deposizione, che cioè se il bilancio al 31 dicembre 1920 è la relazione che lo accompagna, appena riscono ispirati a soverchio ottimismo, viceversa la relazione all'assemblea 4 maggio 1921 apparisce ispirata ad eccessivo pessimismo, e ad ogni modo devonsi, nel valutare i due documenti, tener presenti le diverse basi sulle quali erano costruiti: infatti il bilancio 1920 era basato sull'ipotesi del regolare sviluppo dell'azienda, mentre la relazione del 1921, o meglio la frase di colore oscuro in essa contenuta, che suscitò sì grave allarme, è basata sull'ipotesi di una immediata e precipitosa liquidazione dell'azienda. Ed è evidente che altro è valutare le attività come servienti ad un uso che si spera produttivo d'utile, e altro è valutare per una realizzazione immediata che non potrebbe andare esente da gravissime perdite. Ma il bilancio 1920 è vero e reale, e così pure è la relazione, afferma il Sacerdoti. Bisogna tener presente che gli amministratori del 1920 avevano stabilito, per far fronte alle difficoltà che per le ragioni generali a tutti conosciute, bene specificate nella relazione, si opponevano al regolare andamento della Società, di far ricorso al credito, e dato ciò era naturale che le condizioni della Società non fossero dipinte a colori troppo foschi. Ciò spiega i criteri molto ottimistici (così quali: fissati anche dagli altri membri della Commissione d'inchiesta, nelle loro deposizioni) cui gli amministratori si ispirarono nel bilancio 1920 e nella relazione che l'accompagnava. Ma essi non giunsero fino ad affermare il falso o a tacere il vero. Come si è già detto, la

esistenza obbiettiva delle attività e passività della  
società fu prospettata nella sua esatta realtà,  
non è vero, ed anzi deve ammettersi che i  
criteri di valutazione delle attività sociali e  
le previsioni delle future contingenze fossero  
ispirati a ottimismo; ma è vero anche che  
i primi furono lealmente dichiarati per iscritto  
nella relazione e a voce nell'assemblea, e le  
secondo sono il risultato di apprezzamenti  
individuali, da ciascun azionista poteva con-  
trollare per suo conto. Né è fuor di luogo  
aggiungere che non mancano nella relazione  
gli elementi atti ad illuminare, anche su que-  
sto punto, gli azionisti. Ma, si fa, è vero, una  
rovinosa dipintura delle condizioni della Società  
e in ispecie dipingerla di solida situazione patri-  
moniale, esprimendo così un apprezzamento  
che era, per lo meno, discutibile, ma si dice  
anche che la Società aveva dovuto sopportare  
danni ingentissimi al di fuori di ogni possi-  
bile previsione per le agitazioni operaie e  
per le condizioni generali del mercato, tanto  
che occorreva far ricorso al credito in larga  
misura; né si omette di aggiungere che an-  
che il ricorso al credito era diventato pro-  
blematico per la situazione fatta alla Socie-  
tà dalla Commissione parlamentare d'in-  
chiesta per le spese di guerra. Né si man-  
cano altri accenni chiari ed espliciti alle tri-  
sti condizioni finanziarie della Società, scem-  
ghe al continuo ribasso dei valori industriali,  
e ad altri elementi sufficienti a far sorgere,  
quando alla relazione si fosse prestata  
sufficiente attenzione, l'impressione che le  
condizioni della Società non fossero in effetti  
tanto solide, quali da alte generiche espressioni  
adoperate, potevano apparire. È vero, e de-

resi anche deplorare, che tutti questi elementi non furono sufficientemente tradotti in cifre nel bilancio; ma ciò non può certamente rientrare nelle ipotesi configurate nell'art. 247 N. 1. del codice di commercio. Come altresì non può rientrare in queste ipotesi il criterio seguito nella compilazione del bilancio, biasimato da qualche testimone, d'indicare in alcune partite soltanto il risultato della compensazione di debiti con crediti senza specificare gli uni e gli altri (che, però, risultano sussistenti): è questo un criterio non certamente economicabile, né corrispondente alle buone norme di precisa e chiara compilazione del bilancio, ma non tale, certamente, da costituire l'emancipazione di un fatto falso sulle condizioni del bilancio, o la reticenza di un fatto riguardante le condizioni stesse.

Per questi motivi -

Visti gli art. 247 N. 1. del cod. di commercio e 17  
del regolamento giudiziario del Senato,  
In parziale difformità delle requisitorie del  
Pubblico Ministero,

Dichiara non farsi luogo a procedimento  
perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma il 4 marzo 1978

M. D. G.

C. Fagnano

P. Perla

C. Andreoli

C. M. R.

G. Verzi

G. Romagnoli

Fontana Com.

Comunicata al P. M. il 22 marzo 1922.

Fontana Croce

26 marzo 1922 - rilasciata copia all'avvocato,  
to Vaturi.

Fontana Croce

10 marzo 1925 - rilasciata copia all'Avv. L.

Fontana Croce